




**STATO MAGGIORE DELLA DIFESA**

---



**SMD – UGAG – 008/25**

**I RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE  
DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO E IN  
CONGEDO: DIRITTI, DOVERI E PROFILI DI  
RESPONSABILITÀ’**

**Edizione 2025**

L'art. 1480-ter, comma 2, COM stabilisce che il militare che ricopre una carica sindacale può avere rapporti con gli organi di stampa e rilasciare dichiarazioni, esclusivamente in merito alle materie di competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore<sup>25</sup>.

La *ratio* di tale norma è quella di riconoscere al sindacalista militare un campo di facoltà piuttosto ampio in cui quest'ultimo possa esprimere liberamente idee, proposte, opinioni, riflessioni, critiche e ogni altra considerazione dialettica funzionale al ruolo ricoperto, in modo da rendere la tutela collettiva più efficace e penetrante. Il riconoscimento di tali facoltà, tuttavia, è ponderato dalla previsione di limiti oggettivi connessi con le esclusive finalità del sindacalismo militare, per cui al di fuori di tale perimetro non viene più garantita la tutela rafforzata posta dalla citata norma.

Lo svolgimento dell'attività sindacale, nei limiti segnati dalla normativa vigente, costituisce certamente esercizio di un diritto e in quanto tale si pone come causa di giustificazione in campo disciplinare, ai sensi dell'art. 1466 COM, ferma restando la specifica esimente disciplinare introdotta dall'art. 1479-bis, comma 1 let. a), COM per le opinioni espresse dai militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute rappresentative, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori dal servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale.



#### b. Personale militare in congedo



L'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero da parte dei militari in congedo e le modalità con cui gli stessi si rapportano con gli organi di informazione pone importanti questioni riguardo al bilanciamento tra la libertà di espressione e i doveri di lealtà e discrezione che i membri delle Forze Armate devono osservare anche dopo aver lasciato il servizio attivo.

In linea generale, il militare in congedo gode appieno dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione a tutti i cittadini, ciò significa che può esprimere liberamente le proprie opinioni e idee, sia in forma orale che scritta, attraverso qualsiasi mezzo di diffusione.

---

<sup>25</sup> La norma va, peraltro, letta in correlazione al precedente art. 1479-bis, comma 1 let. d,) ove si stabilisce che i citati militari "possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all'articolo 1476-ter; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dal presente capo".

*lu*  
Questa libertà, tuttavia, incontra alcune limitazioni attese che, pur se collocato in congedo, il personale militare mantiene comunque un legame con l'Istituzione e, pertanto, rimane soggetto a determinati obblighi.

Al riguardo, si osserva che il congedo costituisce una posizione di stato giuridico del personale militare (art. 874, comma 1 lett. c) COM) che, a norma dell'art. 880 comma 1, COM, include: l'ausiliaria, il complemento, il congedo illimitato, la riserva, la riserva di complemento e il congedo assoluto. I doveri posti a carico del suddetto personale, quindi, variano a seconda della categoria di appartenenza e dell'eventuale richiamo o trattenimento in servizio (art. 879 COM)<sup>26</sup>. In particolare, il militare:

- (1) se in congedo assoluto, non è più vincolato a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, pur conservando il grado e l'onore dell'uniforme in quanto soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina (art. 880, comma 6 COM);
- (2) se in servizio temporaneo, richiamato o trattenuto, è soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili (art. 982, comma 1 COM);
- (3) è in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato che riguardano il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo (art. 982, comma 2 COM).

Queste prescrizioni vanno, poi, lette alla luce del sopra citato art. 1350 COM che, dopo aver individuato, al comma 2, i presupposti per l'applicazione delle norme in materia di disciplina militare<sup>27</sup>, al comma 3, precisa che, in assenza delle condizioni ivi indicate, i militari sono comunque tenuti all'osservanza dei doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni<sup>28</sup>.

Con il giuramento (citato art. 712 TUOM), infatti, il militare esprime una volontà diretta a informare il proprio comportamento a fini specifici e acquisisce uno stato che permane

---

<sup>26</sup> Posizione di stato nel congedo: 1. *Il militare in congedo può trovarsi: a) temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio; b) sospeso dalle funzioni del grado. ...omissis...*

<sup>27</sup> *Si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni: a) svolgono attività di servizio; b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio; c) indossano l'uniforme; d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.*

<sup>28</sup> Inoltre, ai sensi dell'art. 1483, comma 2 COM: *"ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative".*

stabilmente<sup>29</sup> e che caratterizza sia il servizio attivo, che la posizione del congedo (art. 621, comma 1 COM). Da ciò consegue che, seppure in quiescenza, il militare:

- (1) non deve compromettere il prestigio e la reputazione delle Forze Armate con dichiarazioni pubbliche che potrebbero apparire incompatibili con i valori di imparzialità, lealtà e correttezza propri dell'Istituzione e avere conseguenze negative sia sulla sua figura personale che sulla percezione dell'Amministrazione stessa presso la collettività<sup>30</sup>;
- (2) deve tenere sempre in considerazione il ruolo pregresso e le qualificate esperienze di servizio maturate in questa veste poiché, pur se espresso a titolo personale, un messaggio proveniente da un militare in posizione apicale potrebbe riflettersi in maniera incisiva sull'immagine di neutralità della Forza Armata e i destinatari, in virtù dell'autorevolezza connessa allo *status* e all'incarico rivestito, potrebbero essere facilmente indotti a ritenere che un determinato punto di vista sia condiviso dall'intera Istituzione o, comunque, da una parte significativa di essa (C.d.S., Sez. II, n. 9689/2023; Sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 5845);
- (3) non deve fare ricorso a un linguaggio offensivo o discriminatorio e deve evitare esternazioni che appaiono divisive o che incitano alla sfiducia nelle Istituzioni in quanto potrebbero avere un impatto sociale significativo<sup>31</sup>;
- (4) resta vincolato da obblighi di riservatezza che gli impongono di non divulgare informazioni sensibili che potrebbe aver acquisito durante il servizio e la cui diffusione non autorizzata potrebbe mettere in pericolo la sicurezza nazionale o compromettere operazioni in corso.

Sotto il profilo disciplinare, a differenza del servizio permanente/temporaneo e fatte salve le ipotesi di richiamo/trattenimento in servizio di cui al summenzionato art. 982, comma 1 COM, la posizione del congedo preclude l'inflizione delle sanzioni di corpo ma, allorché sussista un interesse giuridicamente rilevante dell'Amministrazione, restano pienamente

<sup>29</sup> Tranne le eccezionali ipotesi di perdita dello stato di militare per degradazione (artt. 28, comma 3, 33 c.p.m.p., 83 e 622 COM), interdizione perpetua dai pubblici uffici (artt. 28 e 29 c.p.) e per estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 32-quinquies c.p.).

<sup>30</sup> Difatti: “il militare è tenuto a preservare il prestigio personale e dell'Istituzione mantenendo in ogni circostanza, sia in servizio che fuori servizio, una condotta da improntare sempre ad esemplarità, serietà e decorosità” (C.d.S., Sez. II, 9 febbraio 2022, n. 948 richiamata in C.d.S., Sez. II, 25 gennaio 2023, n. 873).

<sup>31</sup> “Il limite della continenza sostanziale esige che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante” (Cass. Civ., ord. n. 10864/2025).

applicabili le sanzioni di stato della sospensione disciplinare dalle funzioni del grado (artt. 879 e 1357 let. b) COM<sup>32</sup> e della perdita del grado per rimozione (artt. 865 e 1357 let. d) COM<sup>33</sup>. La prima, peraltro, assume caratteri peculiari nei riguardi del personale in congedo atteso che, in questa circostanza, tale sanzione, non potendo esplicare ulteriori effetti, comporta esclusivamente una detrazione di anzianità pari al tempo di sospensione (art. 858, comma 2 let. c) COM).

Si evidenzia, infine, che, in assenza del Comandante di Corpo, gli accertamenti preliminari tesi a verificare la sanzionabilità della condotta sotto il profilo di stato (compresa la formulazione del parere-proposta) saranno effettuati dall'Autorità appositamente designata dalla rispettiva Forza Armata nell'ambito della propria autonomia ordinamentale. In mancanza di tale designazione, vi provvederà il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata/Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, in considerazione della configurazione della carica e delle relative attribuzioni (artt. 32 e 33 COM). Anche per il personale in congedo le Autorità competenti ad avviare il procedimento disciplinare di stato, mediante disposizione dell'inchiesta formale (contestazione degli addebiti) ex art. 1376 COM, sono identificate nei successivi artt. 1377 e 1378 COM<sup>34</sup>.

## 5. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, appare di fondamentale importanza richiamare l'attenzione del personale militare sui principi testé delineati, invitando i Comandanti, ad ogni livello, a dedicare specifici momenti di riflessione sull'argomento affinché le disposizioni impartite entrino a far parte del patrimonio culturale di ciascun militare.

Mentre per il personale in servizio la libertà di espressione è modulata in funzione delle inderogabili esigenze di funzionalità e neutralità tipiche dello strumento militare, per il personale in congedo essa assume una connotazione peculiare, fatte salve le tassative eccezioni legate al rispetto dei doveri che permangono in capo agli appartenenti alla categoria.

<sup>32</sup> La sospensione disciplinare dalle funzioni del grado impedisce al soggetto sospeso, appartenente alle categorie del congedo, qualsiasi manifestazione attinente al possesso del grado, compresa, in particolare, la possibilità di essere richiamato in servizio. Il riferimento a *"qualsiasi manifestazione attinente al possesso del grado"* conduce a ritenere che la sospensione, quando riguardi un soggetto che già non potrebbe essere richiamato in servizio per altre cause, conservi comunque l'effetto di precludere temporaneamente al militare di fregiarsi del grado.

<sup>33</sup> La perdita del grado per rimozione ha come effetto principale quello di far discendere il militare punito, appartenente a qualsiasi grado o categoria, nella posizione di militare di truppa senza alcun grado (art. 861, comma 3 COM), conservando però lo *status* di militare.

<sup>34</sup> Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla Guida Tecnica *"Procedure disciplinari"* 8<sup>a</sup> edizione – anno 2023 della Direzione Generale per il Personale Militare.

In entrambi i casi è, tuttavia, importante operare un bilanciamento consapevole tra il diritto individuale alla libera manifestazione del pensiero e i superiori interessi della difesa e della sicurezza nazionale, promuovendo un esercizio responsabile di tale diritto, nel rispetto dei valori e dei principi etici e professionali che contraddistinguono la condizione militare.